

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone ha presentato all'articolo 1 quest'altro emendamento:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza è notificata a mezzo di dipendenti agenti nelle forme stabilite dal capo V del libro I del Codice di procedura penale, nominativamente alle persone che a norma del seguente comma sono obbligate alla comunicazione nella sede locale dell'associazione ente o istituto e al domicilio personale di esse ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

SANSONE. Onorevole Presidente, se non le dispiace, desidererei che fossero letti anche due emendamenti successivi da me proposti a questa parte dell'articolo, perchè tutti e tre questi emendamenti sono concatenati e definiscono le formalità e le garanzie necessarie di procedura nella esecuzione di questa legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Ne dò lettura.

« Nel secondo comma alle parole: entro due giorni dalla richiesta, sostituire: entro due giorni dalla effettiva notifica della richiesta ».

« Dopo il secondo comma del testo inserire i seguenti:

« La comunicazione può essere data da tutti i dirigenti o rappresentanti richiesti cumulativamente in un solo atto o in più atti separati o complementari o da uno o più di essi soltanto in nome del sodalizio. Per le comunicazioni complementari l'autorità richiedente può concedere un breve termine oltre quello stabilito dal precedente comma.

« La comunicazione è data per iscritto in due esemplari firmati dalla persona che la fa, dei quali uno è restituito alla persona stessa, datato, bollato e firmato in ciascun foglio dall'autorità richiedente. Essa può essere altresì notificata per copia firmata a mezzo di pubblico ufficiale ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANSONE. Come ho testè dichiarato, queste aggiunte tendono semplicemente a stabilire per l'autorità di pubblica sicurezza la prova che essa si è attenuta perfettamente alla legge e nel tempo stesso a dare alle persone alle quali viene rivolta la richiesta il modo di poter rispondere nei termini sta-

biliti e a costituire la prova dell'adempimento dell'obbligo. Non è questione di diffidenza verso l'autorità politica, nè verso l'altra parte; si tratta semplicemente di stabilire garanzie in una legge che deve essere superiore, perchè ogni legge, che ha carattere sovrano, deve fornire ai cittadini e alle stesse autorità politiche il mezzo di poter dimostrare di avere imparzialmente applicata la legge o di avervi adempiuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Di queste varie proposte dell'onorevole Sansone, il Governo accetta l'emendamento al 2° comma; alle parole « entro due giorni dalla richiesta » si può quindi aggiungere « dalla notifica della richiesta ».

Quanto alle altre norme, esse hanno carattere regolamentare e sarebbe superfluo inserirle nella legge. Prometto all'onorevole Sansone di tenerne conto nella redazione del regolamento e lo prego di ritirare i suoi emendamenti. Qualora non consentisse, pregherei la Camera di respingerli.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BODRERO, relatore. Sono d'accordo con l'onorevole guardasigilli. Si tratta di materia regolamentare e qualche volta anche di circolari interpretative in via amministrativa.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Voglio fare una sola osservazione in rapporto alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale ha dichiarato di accettare la modificazione al 2° comma e cioè che l'obbligo della comunicazione avvenga entro due giorni dalla notifica della richiesta.

Sarà bene al comma 1° dire che le associazioni sono obbligate a comunicare tutte le volte che venga richiesto mediante regolare notifica.

È una correlazione fra il 1° e 2° comma, perchè non si capirebbe come nel 1° si parlasse di richiesta e nel 2° di due giorni dalla notifica.

Questo non esclude che i particolari della notifica stessa siano determinati nelle istruzioni regolamentari.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Non accetto l'emendamento dell'onorevole Tumedei per ragioni di tecnica